



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. . . .

Prot. n.

OGGETTO:

Modalità, criteri e condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita o adozione di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate - art 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm.e ii..

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Relatore:

FRANCESCA GEROSA

Il Relatore comunica:

L'articolo 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3, così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22, al fine di favorire il processo di indipendenza dei giovani fino a 40 anni, finalizzato alla nascita di figli, prevede la concessione di contributi volti all'estinzione totale o parziale di prestiti bancari contratti con le banche convenzionate.

In particolare il comma 1 del citato art 25 quater riconosce ai giovani fino a 40 anni di età che intendono costituire un nuovo nucleo familiare, la possibilità di contrarre prestiti con le banche convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento, nel corso dell'anno 2022, di importo fino ad un massimo euro 30.000,00 per la durata di anni 5. Alla nascita o adozione di un figlio minorenni, nell'arco temporale di durata del prestito, è prevista la concessione di un contributo provinciale in misura pari a euro 15.000,00. Se entro la medesima scadenza nasce un secondo figlio è erogato un ulteriore contributo a saldo del capitale residuo del prestito.

Ai successivi commi 2 e 5 è stabilito che la Giunta provinciale con propria deliberazione approva:

- a) lo schema di convenzione per definire le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico amministrativi tra la Provincia e le banche;
- b) le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione e il mantenimento del contributo provinciale.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1296 di data 15 luglio 2022 ha approvato le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita/adozione di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate - art. 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22.

L'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023) ha introdotto alcune modifiche all'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n 3. Nello specifico ha prorogato all'anno 2023 il progetto denominato "Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani", ha modificato il requisito dell'età per i genitori richiedenti il contributo, stabilendo che l'età di almeno un genitore sia inferiore a quaranta anni. Inoltre, con riferimento ai genitori adottivi di figli di età inferiore a 18 anni, ha rinviato alla disciplina di attuazione la definizione del requisito dell'età anche in deroga a quanto previsto per i genitori naturali.

In attuazione dell'art 26 della citata Legge provinciale 20/2022 con deliberazione della Giunta provinciale n 117 del 27 gennaio 2023 è stata modificata la disciplina di attuazione per la concessione del contributo.

Con l'art 34 della Legge provinciale 8 agosto 2023, n 9 " "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025" sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della misura. La misura è stata resa stabile a decorrere dal 1 gennaio 2024. Inoltre la modifica ha previsto l'obbligo, in capo ai genitori richiedenti il contributo alla nascita o adozione di figli, di aprire un posizione di previdenza complementare a favore dei nuovi nati o adottati. L'articolo di riferimento è stato inoltre introdotto nella Legge provinciale 1 del 2011 sul benessere familiare come articolo 8 ter.

Pertanto, con la presente deliberazione, si propone di approvare la disciplina di attuazione (allegato A), lo schema di convenzione per nuove banche aderenti (allegato B) e il modulo per nuove adesioni da parte delle banche (allegato C) per prestiti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2024. Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sulla presente proposta di deliberazione, con nota di data 9 novembre 2023 prot. 835563 sono stati chiesti i pareri delle strutture di staff di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 che si sono espresse in senso positivo.

Si dà atto che sul presente provvedimento è stato acquisito a sistema il codice C41H23000200003.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

- visto l'articolo 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22 e modificato dall'articolo 26 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023);
- visto l'art 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 e ss.mm. e ii. introdotto dal'art 34 della Legge provinciale 8 agosto 2023, n 9 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022, modificata con deliberazione della Giunta provinciale 117 del 27 gennaio 2023, con le quali sono stati approvati le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita/adozione di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate;
- visti i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 del 15 gennaio 2016;
- visto l'art.56 e l'allegato 4/2 del dlgs. 23 giugno 2011 n.118;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- visto il DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) "Concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita o adozione di figli – Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani e la genitorialità", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato B)“ Condizioni di convenzionamento delle banche con la Provincia autonoma di Trento” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato C)“ Modulo di accettazione da parte delle banche”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le convenzioni in essere con le banche convenzionate nel corso degli anni 2022 e 2023 mantengono validità anche per i prestiti sottoscritti a decorrere dal 1 gennaio 2024;
5. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per i prestiti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2024 Per i prestiti stipulati fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni approvate con deliberazione n. 1296 del 15 luglio 2022 modificata con deliberazione n. 117 del 27 gennaio 2023;
6. di stabilire che saranno finanziate in ordine cronologico di arrivo, e nel limite delle risorse disponibili sul cap 402030-008, le domande presentate entro il 31.12.2023 ai sensi della deliberazione n. 1296 del 15 luglio 2022 e ss.mm., le domande presentate dal 1 gennaio 2024 e le domande per la nascita del secondo figlio;
7. di stabilire che le eventuali domande non finanziate per insufficienza di risorse saranno finanziate in via prioritaria nell'anno successivo a quello di presentazione;
8. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente in materia di politiche sul benessere familiare l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di contributo;
9. di dare atto che in attuazione dell'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al progetto di cui al presente provvedimento è assegnato il C41H23000200003.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C)

Allegato A)

Concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita/adozione di figli – Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani e la genitorialità.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di contributi per l'estinzione o l'abbattimento della quota capitale di prestiti bancari concessi dalle banche convenzionate di cui al successivo Punto 5, volti ad ampliare le opportunità dei giovani per favorire processi di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione dei loro progetti di vita (art 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 e ss. mm. e ii.).

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni i giovani che diventano genitori di figli, nati o adottati, nell'arco temporale di durata del prestito contratto con le banche convenzionate e aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a. età, di almeno un genitore, inferiore a quaranta anni. In caso di adozione di figli di età inferiore a 18 anni, l'età dei genitori non può avere una differenza, con riferimento al genitore più giovane, superiore a 45 anni rispetto al figlio adottato. Non sono previsti limiti di età per l'adozione di figli successivi purché aventi una età inferiore a quella degli altri figli già presenti nel nucleo familiare;
- b. residenza continuativa da almeno due anni in Provincia di Trento, da parte di uno o entrambi i componenti il nucleo familiare;
- c. possesso di una condizione economico patrimoniale non superiore all'indice ICEF 0,40 determinato con le modalità stabilite per l'accesso all'assegno di natalità in corso e previsto dall'art. 8 bis, comma 3, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.e i
- d. aver stipulato il prestito cointestato, di cui alle presenti disposizioni, con le banche convenzionate di cui al successivo Punto 5., in corso di ammortamento alla data di nascita o adozione del/i figlio/i;
- e. aver contratto matrimonio o costituito un nucleo familiare anagrafico non anteriormente alla data 1 gennaio 2023.

2. La concessione del contributo di cui alle presenti disposizioni è subordinata all'attivazione di una forma pensionistica complementare a favore del/i figlio/i nati o adottati con riferimento al/i quale/i è chiesto il contributo.

3. FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

1. Entrambi i genitori o uno di essi sono tenuti ad avviare una forma pensionistica complementare (fondi pensione aperti e PIP – Piani individuali pensionistici) a favore del figlio nato o adottato prima della presentazione della domanda di contributo con un versamento minimo di euro 200,00.

4. CONTRIBUTO PROVINCIALE

1. Il contributo, destinato al rimborso in linea capitale del prestito, è concesso ai giovani in possesso dei requisiti di cui al precedente Punto 2., nella misura del 50% ciascuno, come di seguito:
 - a. Euro 15.000,00 alla nascita o adozione del primo figlio in abbattimento della quota capitale residua. Se, alla nascita o adozione del primo figlio, nato dopo la stipula del prestito, il residuo debito in linea capitale verso la banca, alla data di erogazione del contributo, risultasse inferiore all'importo di euro 15.000,00, la differenza tra contributo provinciale e debito residuo in linea capitale, è corrisposta ai giovani beneficiari del contributo;
 - b. un importo, alla nascita o adozione di altro/i ulteriori figli, pari alla quota capitale di debito residuo alla scadenza della rata di ammortamento riferita al mese successivo alla data di presentazione della domanda di contributo con accredito sul conto corrente o sul conto di contabilità di cui al successivo Punto 7. comma 4) lettera b).
2. In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione.

5. BANCHE CONVENZIONATE

1. Il prestito può essere stipulato solo con le banche convenzionate con la Provincia autonoma di Trento.
2. Le banche interessate ad acquisire la qualità di banche convenzionate sono tenute a sottoscrivere l'accettazione di cui all'Allegato C) con la quale si impegnano a rispettare le condizioni di convenzionato di cui all'Allegato B).
3. I prestiti sono concessi dalle banche convenzionate sulla base dell'autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito.

6. CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

1. Il prestito concesso dalle banche convenzionate deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. nessuna garanzia ipotecaria;
 - b. importo compreso fra euro 15.000,00 e euro 30.000,00;

- c. durata massima 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
- d. rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
- e. tasso fisso: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito come rilevato al momento della stipula oltre Spread nella misura massima di 300 bps; tasso variabile: Euribor 1 mese 365 oltre Spread nella misura massima di 200 bps;
- f. nessuna penalità per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
- g. spese istruttorie a favore della banca convenzionata definite in misura forfettaria fino ad un massimo di euro 150,00;
- h. sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i giovani.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda per ottenere il contributo provinciale previsto dalle presenti disposizioni è presentata all'Agenzia per la coesione sociale entro 2 mesi dalla data di nascita o adozione del/i figlio/i.
2. La modulistica per la presentazione delle domande è approvata con determinazione avente competenza in materia di politiche sul benessere familiare.
3. Alla domanda di contributo sono allegate una o più dichiarazioni attestanti, alla data di presentazione:
 - a) l'età minore di 40 anni da parte di almeno uno dei genitori;
 - b) la data di costituzione del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici di stato civile e la relativa composizione;
 - c) la data di nascita del/i figlio/i per il/i quale/i è chiesto il contributo o della sentenza di adozione;
 - d) la residenza continuativa da almeno 2 anni in provincia di Trento da parte di almeno un dei giovani genitori;
 - e) l'indicatore ICEF;
 - f) la forma pensionistica complementare avviata a favore del/i nuovi nato/i o adottato/i con indicazione del fondo pensione scelto e la data di avvio.
4. E' inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di prestito e del relativo piano di ammortamento, sottoscritto dalle parti contraenti, fino alla scadenza del prestito;
 - b) dichiarazione, rilasciata dalla banca convenzionata con indicazione del numero di conto corrente o del conto di contabilità per l'accredito del contributo con sottoscrizione, per accettazione, da parte di entrambi i giovani richiedenti il contributo.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e i..
6. Le domande sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it da casella di posta certificata o ordinaria.

7. Le domande sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali successive modificazioni.
8. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o ordinaria o secondo le modalità indicate al comma 6., la data e l'ora di presentazione della domanda corrisponde alla data e ora di invio.
9. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista ai precedenti commi 3. e 4. può essere regolarizzata entro 45 giorni a pena di inammissibilità della stessa.

8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo sono verificate le condizioni per la concessione del contributo e con provvedimento del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale è concesso il contributo previsto dal precedente Punto 4.
2. Il contributo è concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Entro 30 giorni dal pagamento del contributo i giovani beneficiari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia per la coesione sociale una dichiarazione attestante l'ammontare della quota capitale rimborsata alla banca e l'eventuale importo del contributo residuo non destinato all'estinzione della quota capitale.

9. PERDITA DEI REQUISITI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. E' disposta la revoca con conseguente restituzione del contributo nei seguenti casi:
 - a) i giovani genitori beneficiari dell'agevolazione provinciale trasferiscono la residenza del nucleo familiare fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento nel periodo di durata del piano di ammortamento del prestito;
 - b) mancata comunicazione, entro il termine di 30 giorni dal pagamento del contributo, di quanto disposto al precedente Punto 8. comma 3.

10. ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. Le presenti disposizione trovano applicazione con riferimento alle domande di contributo presentate da giovani genitori che hanno stipulato i prestiti con le banche convenzionate dopo il 1 gennaio 2024.

Allegato B)

Condizioni di convenzionamento delle banche con la Provincia autonoma di Trento

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'articolo 25 della Legge provinciale 13 maggio 2020 n 3, così come integrato con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22 – “Legge di stabilità per l'anno 2022”, con l'art. 26 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale) e da ultimo con l'art 34 della Legge 8 agosto 2023, n 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025” che ha introdotto l'art. 8 ter nella Legge provinciale 2 marzo 2011 n.1 sul benessere familiare, disciplina la concessione di contributi in abbattimento della quota capitale di prestiti finalizzati a favorire il processo di indipendenza dei giovani e la nascita o adozione di figli. Il citato articolo ha stabilito che la Provincia Autonoma di Trento può:

- a) stipulare convenzioni con le banche previste al Punto 5. dell'Allegato A), disponibili a concedere dei prestiti ai giovani;
- b) concedere, alla nascita o adozione di figli, contributi ai giovani in possesso dei requisiti previsti dal Punto 2. dell'Allegato A

2. Le banche interessate alla stipula della convenzione sono tenute a prendere atto ed accettare quanto riportato nel presente documento quale condizione per l'accesso, da parte dei giovani sottoscrittori del prestito di cui al comma 1, ai contributi previsti dall'art 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. e ii.. I prestiti concessi dalle banche devono risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

2. La PAT pubblica sul proprio sito l'elenco delle banche che aderiscono alla presente iniziativa.

Art. 2 - Caratteristiche del prestito bancario

1. Il prestito che la banca concede ai giovani è stipulato alle seguenti condizioni:
 1. nessuna garanzia ipotecaria;
 2. importo compreso fra euro 15.000,00 e euro 30.000,00;
 3. durata massima 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
 4. rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
 5. tasso fisso: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito come rilevato al momento della stipula oltre Spread nella misura massima di 300 bps; tasso variabile: Euribor 1 mese 365 oltre Spread nella misura massima di 200 bps;
 6. nessuna penalità per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
 7. spese istruttorie a favore della banca convenzionata definite in misura forfettaria fino ad un massimo di Euro 150,00;
 8. sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i giovani

9. modalità di pagamento delle rate: con la sottoscrizione del prestito, obbligo per i beneficiari di contestuale apertura di un c/c bancario per l'addebito delle rate di rimborso e l'accredito del contributo provinciale fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera j;
10. conto di contabilità: impegno a carico dei giovani ad allegare alla domanda di contributo una dichiarazione, rilasciata dalla banca convenzionata e da essi accettata, con indicazione del numero di conto corrente o del conto di contabilità per l'accredito del contributo. Il conto di contabilità è senza oneri.

2. L'Agenzia per la coesione sociale, al fine di valutare l'andamento dell'iniziativa, può chiedere alle banche convenzionate i dati riferiti ai prestiti concessi ai sensi della presente convenzione.

Art. 3 – Istruttoria domande di prestito

1. La Banca effettua in piena autonomia l'istruttoria della domanda di prestito e delibera insindacabilmente circa l'accoglimento o meno della stessa.

Art. 4. - Procedura per l'adesione alla convenzione

1. Le banche che intendono aderire all'iniziativa della concessione di prestiti finalizzata all'indipendenza dei giovani e alla genitorialità, nei termini ed alle condizioni proposte dalla Provincia autonoma di Trento, dovranno trasmettere all'Agenzia per la coesione sociale, Via Grazioli 1 in Trento, la presa d'atto all'adesione alle condizioni di cui al presente documento con la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato C) della presente deliberazione.

2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - Diritto di recesso

1. La banca aderente può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione all'Agenzia per la coesione sociale con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

Art. 6 – Durata impegni assunti dalle Banche

1. Gli impegni assunti dalle banche aderenti con il convenzionamento avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolata, fatte salve le posizioni già definite.

Allegato C) Modulo di accettazione da parte delle banche

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di cui all'allegato B) della delibera della Giunta provinciale n. di data, per l'attuazione dell'articolo 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, 1 e ss. mm. e ii..

Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale
Via Grazioli, 1
38121 TRENTO
agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it

Il Sottoscritto _____
nato a _____ il _____

legale rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) della
Banca _____
codice fiscale/partita IVA _____
con sede in _____ via _____

COMUNICA

l'accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato B) della delibera di Giunta provinciale n. delrelative alla stipulazione di prestiti a favore di giovani per favorire processi di indipendenza e la nascita/adozione di figli, ai sensi dell'art. 8 ter della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. e ii..

Referente presso la Banca _____

Numero di telefono _____

Indirizzo PEC _____

Data e luogo Firma _____